

DETENZIONE E TRASPORTO DI RIPRODUZIONI DI ARMI BIANCHE

LA LEGGE ITALIANA

Per quanto riguarda la legge si può affermare che queste riproduzioni, visto la destinazione d'uso e in quanto prive di taglio e con punta arrotondata non affilata, non siano da considerarsi armi proprie ai sensi dell'Art. 45 della legge del 18.6.1931 n° 773 (G.U. 26.6.1940 n° 149), approvato con R.D. 6 maggio 1940, n° 635 (G.U. 26-6-1940, n° 149 Suppl. ord.) che cita quanto segue:

§3 - Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n° 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n° 635 (G.U. 26-6-1940, n° 149 Suppl. ord.) (30)

Art. 45. Per gli effetti dell'art. 30 della legge, sono considerate armi gli strumenti da punta e da taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stilette e simili.

Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, sportivo, industriale e simili.

E inoltre anche in riferimento all'art. 5 della legge n° 36 del 21.02.1990 il quale dice che le armi antiche inidonee a recare offesa perchè prive del taglio e della punta si possono detenere senza licenza e senza autorizzazione.

Esse sono tuttavia da considerarsi armi improprie (come lo è qualsiasi altro oggetto atto ad offendere come ad esempio un martello o un cacciavite) e pertanto il porto (e anche il trasporto) fuori della propria abitazione senza un giustificato motivo è vietato.